

COMUNE DI VENEZIA

N.° DI REPERTORIO

**SECONDO ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO
RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI LAVORI
PUBBLICI**

L'anno 2017 il giorno 29 dicembre del mese di
dicembre nella sede municipale di Ca' Farsetti, San
Marco, 4136,

tra

il **COMUNE DI VENEZIA**, con sede in Venezia (VE), Ca'
Farsetti, San Marco n.4136, rappresentato dall'Ing.
Simone Agrondi, in qualità di Direttore della
Direzione Lavori Pubblici del Comune di Venezia
giusta disposizione Sindacale prot. n. 526752
del 31-12-2017, domiciliato per la carica presso la
sede Municipale di Venezia S. Marco 4137 - 30124
Venezia C.F. 00339370272 (d'ora in poi «COMUNE»)

e

Insula S.p.A., con sede in Venezia (VE), Santa Croce
489, codice fiscale e numero di iscrizione al
registro delle imprese di Venezia 02997010273,
rappresentata dal Presidente dall'Arch. Nicola Picco
nato a Venezia il 17/07/1971, C.F. PCCNCL71L17L736V
in qualità di legale rappresentante in forza di

giusti poteri

(d'ora in poi «SOCIETÀ»)

premessi che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17 marzo 2014 è stato deliberato l'affidamento per cinque anni ad Insula S.p.A. di diversi servizi tra cui l'esecuzione di interventi pubblici, anche strumentali e funzionali alla mobilità, di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione, compresa la gestione dei relativi sistemi informativi, nonché di opere di urbanizzazione primaria, finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla Legge 16.4.1973 n. 171, al D.P.R. 20.9.1973 n. 791, alla Legge 29.11.1984 n. 798 e alla Legge 5.2.1992 n.139, nonché in genere nell'ambito del Comune di Venezia;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17 marzo 2014 sono state inoltre approvate le linee guida per la stesura dei contratti di servizio;
- con rep. spec. n. 17657 del 18.09.2014 è stato sottoscritto il contratto di servizio conforme alle suddette linee guida;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.403 del 19 dicembre 2016 è stato approvato il primo atto aggiuntivo al contratto di servizio in esecuzione degli indirizzi contenuti nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 luglio 2016;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 30 novembre 2017 è stato approvata la riduzione dell'aliquota di remunerazione di cui all'art. 7.2 del contratto di servizio rep. spec. n. 17657 del 18/9/2014 e la fissazione di detta aliquota nella misura fissa del 12% sino alla scadenza dell'affidamento ed una diversa definizione delle modalità di gestione delle attività aggiuntive eventualmente affidabili;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.367 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il secondo atto aggiuntivo al contratto di servizio;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

Le premesse vengono confermate e dichiarate parte integrante del presente atto.

**ART. 2 - Cessazione dell'art.2.4 e dell'art. 7.2)
e 7.5)e efficacia del presente atto.**

Con la sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo vengono meno a tutti gli effetti dei precedenti artt.2.4), 7.2) e 7.5) del contratto di rep. spec. n. 17657 del 18.09.2014.

Si intendono disciplinati dal presente atto aggiuntivo anche gli interventi inseriti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione Strategica 2018/2020 - Sezione Operativa 2018/2020 - Programma Triennale Lavori Pubblici approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 2017 e successivi aggiornamenti.

**ART. 3 - NUOVO ARTICOLO 2.4) DEL CONTRATTO DI
SERVIZIO rep. spec. n. 17657 del 18.09.2014**

Con il presente atto aggiuntivo si inserisce una nuova versione dell'art. 2.4) DEL CONTRATTO DI SERVIZIO rep. spec. n. 17657 del 18.09.2014 con il seguente testo, sostitutivo del precedente:

2.4)ulteriori eventuali attività accessorie alle precedenti sia di natura operativa che tecnica su richiesta del Comune di Venezia previa specificazione dell'oggetto, dei tempi e delle modalità esecutive della prestazione con apposita determinazione dirigenziale.

ART. 4 - NUOVO ARTICOLO 7.2)e 7.5) DEL CONTRATTO

DI SERVIZIO rep. spec. n. 17657 del 18.09.2014

Con il presente atto aggiuntivo si inserisce una nuova versione dell'art. 7.2)e 7.5)DEL CONTRATTO DI SERVIZIO rep. spec. n. 17657 del 18.09.2014 con il seguente testo, sostitutivo del precedente:

ART. 7.2) Interventi di lavori pubblici di cui

all'art 2.1

Per l'esecuzione delle opere e di tutte le attività inerenti previste all'art. 3, viene riconosciuta alla Società una aliquota di remunerazione pari al 12% del quadro economico dell'intervento al netto degli oneri fiscali.

Tale remunerazione deve essere rendicontata sulla base del costo del personale interno (ex art. 68.2. Reg. UE n. 1303/2013) a cui vanno aggiunte le spese generali calcolate a tasso forfettario massimo del 15% sul valore dei costi diretti ammissibili per il personale (ex. Art. 68.1, lett.b) Reg. UE n. 1303/2013).

L'importo del compenso viene fissato all'atto dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, se previsto, o del progetto definitivo e del relativo quadro economico e non subisce variazioni in aumento nel caso di varianti

dovute ad errori od omissioni del progetto e neppure in diminuzione a seguito dei ribassi d'asta applicati dalle imprese o economie sul quadro economico approvato. Tale importo può essere adeguato solamente in sede di approvazione di revisioni del quadro economico di variante di progetto non dovute ad errore progettuale. Il compenso viene, inoltre, riconosciuto esclusivamente sull'eventuale valore incrementale delle varianti rispetto all'originario quadro economico derivante dall'approvazione del progetto definitivo. In caso di varianti in diminuzione il compenso rimane quello stabilito all'atto dell'approvazione del progetto definitivo. Gli eventuali ribassi d'asta non hanno effetto nella determinazione del compenso.

Rimangono ad integrale carico della Società gli importi che la stessa deve versare all'appaltatore in virtù di riserve apposte per fatto ad essa imputabile.

Nel caso di distinta esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente contratto il compenso viene quantificato nella seguente misura percentuale del quadro economico dell'intervento, al netto degli oneri fiscali,:

-2% del quadro economico dell'intervento al momento del completamento del progetto di fattibilità

tecnica ed economica;

-2,5% per il completamento del progetto definitivo;

-1,5% per il completamento del progetto esecutivo.

Contestualmente all'avvio delle prestazioni di cui all'art. 3.b) la residua quota del compenso, pari al 6%, e delle altre somme ricomprese nel quadro economico dell'intervento maturano sulla base dell'avanzamento delle attività rendicontate dai S.A.L. o da documenti equipollenti, salvo una quota residuale del 10% dell'intero quadro economico che può essere fatturata al Comune di Venezia solo successivamente alla comunicazione da parte della Società della relazione acclarante e/o documento equipollente, del certificato di regolare esecuzione/collaudato, redatta da tecnici indicati dal Comune.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

La società è tenuta a conservare con cura i documenti ed a caricarli tempestivamente nell'applicativo GELP LIGHT.

7.5) Interventi aggiuntivi di cui all'art. 2.4

Il Compenso per le eventuali attività aggiuntive di cui al punto 2.4 è definito nella determinazione dirigenziale di impegno di spesa considerando l'importo presunto dei lavori, identificati tramite le categorie di legge, tenendo conto delle tariffe

professionali di riferimento scontate secondo quanto rappresentato nella seguente tabella:

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO/LAVORI	SCONTO RISPETTO ALLE TARIFFE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO
Fino a 100.000 Euro	20%
Fino a 500.000 Euro	25%
Da 501.000 Euro	30%

Nelle ipotesi in cui il Comune dovesse richiedere alla Società di essere coadiuvato da personale della Società stessa per attività tecniche specifiche, sarà riconosciuta alla Società una somma basata sul costo orario che verrà preventivato di volta in volta e che sarà finalizzato alla copertura dei costi diretti ed indiretti delle unità impiegati. Il diritto al compenso matura all'atto del completamento dell'attività, sulla base di apposita relazione di rendicontazione.

ART. 5 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si rimanda alle norme del contratto rep. spec. n. 17657 del 18.09.2014 le cui clausole non modificate dal presente atto si intendono qui integralmente riportate.

ART. 6 - SPESE

Tutte le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla

stipula ed alla registrazione del presente Atto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono a carico della SOCIETÀ.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 10, n. 7), d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Venezia

Per Insula S.p.A.

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82